

La Camera,

premesso che:

l'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge all'esame, apporta una modifica

alla disciplina di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, il quale estende il periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (*Sus Scrofa*);

la crescita incontrollata della popolazione della fauna selvatica è divenuta una vera e propria emergenza in tutto il Paese anche sotto il profilo dei rischi di carattere igienico-sanitario legati alla propagazione di epizootie, come la peste suina africana (PSA), che possono mettere a repentaglio l'intero comparto zootecnico;

la gestione della fauna selvatica è un problema che richiede l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni efficaci per agire in maniera coordinata in tutto il territorio ed effettuare interventi di gestione che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e agroalimentari, nonché di realizzare un contenimento delle varie specie di fauna selvatica presenti nel territorio nazionale;

sono da ritenersi importanti e apprezzabili le iniziative intraprese dal Governo in materia di controllo faunistico, anche tramite l'avvenuta modifica dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,;

si ritiene che il sistema più qualificato e funzionale per raggiungere la migliore gestione sia la caccia programmata di cui agli articoli 14 e 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, cioè l'attività venatoria disposta tramite i piani faunistici e i calendari venatori regionali;

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », non è più adeguata, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, a rispondere con efficacia alle attuali esigenze di gestione del patrimonio faunistico del Paese;

è fondamentale, pertanto, intervenire tempestivamente con la modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quanto la

disciplina da essa recata è ormai risalente nel tempo e necessita di un aggiornamento,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative tese a:

1) dare certezza alla caccia programmata, con particolare riferimento alla necessaria stabilità dei calendari venatori regionali;

2) agevolare una migliore gestione faunistica tramite il superamento dell'esclusività delle forme di caccia, l'equipollenza delle abilitazioni per il prelievo selettivo su tutto il territorio nazionale e un aggiornamento dei vincoli di protezione nei pressi di valichi montani;

3) a recepire gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di cassazione, così come indicato dallo stesso Governo in risposta ad un'interrogazione (4-00538) presentata nella corrente legislatura, in merito agli esemplari di fauna selvatica e quelli di fauna allevata, differenziando, anche ai fini dell'utilizzo, le specie di origine selvatica da quelle di allevamento.

9/1946/37. Bruzzone, Carloni, Pierro, Davide Bergamini.

